

**Emendamento al disegno di legge finanziaria per il 2008
(V Commissione Bilancio del Senato 30/10/2007)**

92.10 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «35 per cento».

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, primo periodo dopo le parole: «in possesso dei requisiti di cui al comma 519» sono aggiunte le seguenti: «nonché del personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.

4-ter. A decorrere dall'anno 2008 le procedure di stabilizzazione di cui al comma 558 si applicano anche al personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

4-quater. Entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

- a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 4-bis e del presente comma, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560 della legge 27 dicembre 2006, n.296.

4-quinquies. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1 comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 4-quater, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal comma 4-quater, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 4-quater lettera b.

4-sexies. Per le finalità di cui al presente articolo il fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Al comma 11 aggiungere infine le seguenti parole:

«nonché un'ulteriore riserva del 10 per cento dei posti messi a concorso a favore del personale già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.